

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

(Emanato con D.R. n. 1479/2019 del 05.08.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 05.08.2019)

In vigore dal 6 agosto 2019

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito denominato "Fondo".
- 2. Beneficiari del Fondo sono il personale docente e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nei termini previsti dalla specifica normativa.

Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità

- 1. Contribuiscono alla costituzione del Fondo:
- a) risorse scaturenti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) somme attribuite all'Università di Siena con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR;
- c) risorse provenienti dal recupero dei compensi per prestazioni eventualmente svolte dal personale docente in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
- d) ogni altra risorsa che il Consiglio di Amministrazione destini al Fondo stesso.
- 2. I Dipartimenti possono integrare il Fondo con risorse provenienti da finanziamenti esterni, incluse le economie, debitamente certificate, derivanti da progetti.
- 3. Il Fondo è inoltre integrato con finanziamenti competitivi pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività in conto terzi, definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo sulle attività in conto terzi.
- 4. È possibile integrare il Fondo con i finanziamenti pubblici e privati di cui al comma 3, solo in assenza di previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o sulla base di regolamentazioni che ne permettono l'erogazione.
- 5. Il Fondo per la premialità è costituito, con cadenza annuale, sulla scorta delle risultanze del bilancio di esercizio o di specifiche assegnazioni ministeriali.

Art. 3 - Modalità di utilizzo della quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1

- 1. La quota del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento è destinata all'attribuzione di un compenso aggiuntivo per il personale docente a tempo pieno, destinatario, con specifico provvedimento, di ulteriori incarichi, rispetto a quelli dovuti *ex lege* per attività di ricerca, di didattica e gestionale, tenuto conto dei risultati conseguiti, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
- 2. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di studio o attività didattiche integrative.
- 3. I provvedimenti di conferimento dell'incarico sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e devono indicare il contenuto, la durata e tutti gli elementi necessari e utili alla verifica del conseguimento del risultato.
- 4. Non possono essere affidati, con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 4 - Modalità di utilizzo della quota del Fondo di cui all'articolo 2 comma 2

- 1. La quota di Fondo integrata dai dipartimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è finalizzata ad attribuire compensi incentivanti a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione positiva di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi, secondo le modalità previste nell'allegato A al presente regolamento.
- 2. Le premialità di cui al comma 1 sono determinate dal Consiglio di Dipartimento che indica il beneficiario, le motivazioni, le attività, la durata, le modalità di valutazione, la quantificazione del compenso, la copertura finanziaria, i tempi di erogazione.
- 3. Il personale tecnico-amministrativo può essere destinatario degli incentivi in questione laddove gli stessi siano espressamente previsti dalla normativa specifica che regola il bando competitivo.

Art. 5 - Modalità di utilizzo della quota del Fondo relativa ai proventi delle attività in conto terzi e ai finanziamenti competitivi pubblici o privati

- 1. La quota del Fondo per la premialità relativa ai proventi delle attività in conto terzi e ai finanziamenti competitivi pubblici o privati, è destinata dal Consiglio di Amministrazione quale compenso aggiuntivo al personale docente e tecnico-amministrativo direttamente coinvolto nelle attività che hanno condotto alla realizzazione di proventi.
- 2. La ripartizione della quota avviene sulla scorta della dichiarazione del Direttore del Dipartimento, che indica i docenti e il personale tecnico-amministrativo che hanno fattivamente contribuito all'acquisizione di commesse in conto terzi o di finanziamenti pubblici o privati, e viene assegnata dal Consiglio di Amministrazione in maniera proporzionale agli importi introitati dall'Ateneo.

Art. 6 - Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le specifiche disposizioni di legge in materia e la normativa di Ateneo.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all'Albo *on line* di Ateneo.

ALLEGATO A

COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO

Il presente allegato disciplina l'erogazione di compensi incentivanti ai professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che svolgono attività di ricerca e supporto alla ricerca nell'ambito dei progetti e programmi di carattere competitivo finanziati da soggetti pubblici e privati, inclusi i progetti dell'Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali. I fondi competitivi per la ricerca sono tutti quei fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su Programmi e progetti di ricerca, nazionali, dell'Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari.

Destinatari di tale incentivo sono professori e ricercatori universitari, inclusi i ricercatori a tempo determinato, che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei programmi di cui ai precedenti periodi; può essere altresì destinatario di tale incentivo il personale tecnico amministrativo che collabora alla realizzazione dei predetti progetti nei termini e secondo le modalità che dovranno determinarsi in base all'effettivo impegno a cura del responsabile del progetto di ricerca, nei casi di cui all'art.4, comma 3, del regolamento.

1. Modalità di erogazione e determinazione del compenso

- 1.1 I compensi incentivanti sono erogati al personale formalmente inserito nel progetto di ricerca e tenuto conto dell'effettivo contributo dato allo svolgimento del progetto, su richiesta del responsabile scientifico del progetto, presentata al Direttore del Dipartimento o al Direttore Generale, per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, entro il termine massimo di 12 mesi dalla chiusura del progetto.
- 1.2 Nella richiesta di erogazione del compenso, il responsabile scientifico individua i soggetti beneficiari e propone la ripartizione dell'incentivo nel rispetto dei limiti imposti dalla specifica normativa e da quelli previsti nel presente allegato.
- 1.3 Gli importi dei compensi incentivanti comprensivi degli oneri a carico ente, da erogare per ciascun dipendente, sono approvati dal Consiglio di Dipartimento. Nella delibera l'organo collegiale dovrà indicare l'importo complessivo anche degli oneri a carico ente. L'erogazione avviene previa verifica del Direttore del Dipartimento o, per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale, del Direttore Generale, del corretto svolgimento delle attività previste in accordo con le clausole contrattuali e con le regole finanziarie e di rendicontazione di ciascun progetto. In nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per i Dipartimenti o per l'Amministrazione Centrale.
- 1.4 L'importo lordo ente destinato all'erogazione di compensi incentivanti non può eccedere il 50% delle economie di gestione di ciascun progetto, salvo specifica normativa nazionale o comunitaria regolante il progetto competitivo.
- 1.5 Restano fermi i limiti complessivi degli incentivi fissati dall'articolo 3, commi 9 e 10, del regolamento sulle attività in conto terzi di cui al D.R. 643/2018.

2. Principal Investigators dei progetti finanziati dallo European Research Council (ERC) o progetti similari con tranche di finanziamento

L'erogazione di compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato che sono responsabili – in qualità di *Principal Investigator* (PI) – di progetti finanziati dall'*European Research Council*, o di altri progetti che consentono la rendicontazione e la liquidazione delle attività con più tranche di finanziamento, aventi l'Università di Siena come Host Institution, segue le modalità di seguito riportate. Il compenso incentivante è erogato a valere sul rimborso del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali, previste nel *budget* di progetto e correttamente rendicontate. In nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per i Dipartimenti o per l'Amministrazione Centrale. La quota di finanziamento destinata all'erogazione del compenso incentivante non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 50% del costo delle ore lavorative dedicate dal PI alla realizzazione delle attività progettuali ed effettivamente rendicontato, nei limiti del finanziamento previsto dal budget del progetto in relazione a tale voce di costo. La richiesta di pagamento del compenso è presentata dal PI al Direttore del Dipartimento che gestisce il progetto, entro 12 mesi da ciascuna rendicontazione (intermedia o finale) e deve essere approvata dal competente Consiglio di Dipartimento. Nella delibera l'Organo

collegiale dovrà indicare anche gli oneri a carico ente. Il pagamento del compenso incentivante riconosciuto per ogni periodo di rendicontazione è effettuato, alternativamente, in un'unica soluzione oppure ripartito a quote costanti lungo la durata residua del progetto, dall'Amministrazione Centrale, previo addebito al Dipartimento dell'importo da erogare, comprese le ritenute fiscali e previdenziali a carico ente. Gli importi da liquidare per ciascun dipendente sono da intendersi lordo ente. Il pagamento del compenso può essere effettuato solo dopo che il Dipartimento abbia ricevuto la relativa *tranche* di finanziamento dall'ente finanziatore.